



**AIPD
NAPOLI**

Allegato "A" all'atto n.ro 378 della Raccolta

STATUTO AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI NAPOLI"

ARTICOLO 1

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, a Cervino (CE) il 10.12.2013 con atto della Dottoressa Rosa Nittolo, Notaio in Cervino, rep. N. 83 - racc. N. 62 ha la denominazione di "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DI NAPOLI - ONLUS".

La qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale) ne costituisce peculiare segno distintivo e verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare. - L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di " AIPD Sezione di Napoli - ONLUS".

L'Associazione è sezione autonoma dell'AIPD - Associazione Italiana Persone Down - ONLUS -, con sede in Roma, Viale delle Milizie 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale".

L'Associazione ha sede in Napoli, alla Via A. C. De Meis n. ro 39/B.

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 2

-SCOPO-

L'Associazione, avente struttura democratica, ha lo scopo senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale, di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell' AIPD Nazionale, nonché di contribuire ad una aggiornata informazione sulla sindrome, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle Persone Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:

A - intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

B - facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

C - promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna.

D - promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

E - raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura e sul trattamento della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza;

F - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale;

G - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;

H - offrire agli organi legislativi e di governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

I - tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone Down, handicappate e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

L - tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;

M - patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione non può in nessun caso svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus - menzionate all' art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.460/1997 - ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 3

- SOCI: Categorie -

L'Associazione è composta dai Soci:

a - ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori, curatori, amministratori di sostegno e trustee di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona Down) nonché le persone con sindrome di Down, che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell' Associazione.

b - COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD.

c - BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

ARTICOLO 4

- SOCI: Ammissione, recesso, esclusione -

Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta sia lo Statuto dell'AIPD Sezione di Napoli - Onlus che quello dell'AIPD Nazionale - Onlus, consultabile quest'ultimo sul sito www.aipd.it. La presentazione della domanda di iscrizione all' AIPD Nazionale - Onlus e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite l'AIPD Sezione di Napoli - Onlus che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all' AIPD Nazionale – Onlus, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a Socio Ordinario.

Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima dell'AIPD Sezione di Napoli -Onlus e dell'AIPD Nazionale - Onlus entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Sezione, previo versamento del contributo minimo annuale, stabilito dall' Assemblea, per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all' Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall' Assemblea.

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 5

-PATRIMONIO-

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) dai contributi di singoli privati;
- c) da donazioni, eredità e lasciti;
- d) da eventuali contributi, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall' Associazione o da altri in suo favore;
- f) beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario;
- g) beni immobili.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo

dell'associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche (le cui competenze sono ora attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 6

-ORGANI-

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione;
- 4) Il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 7

- ASSEMBLEA - COSTITUZIONE -

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

- a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 28 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;
- b) SOCI BENEMERITI.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti, comunque maggiorenni.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a tre. Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle assemblee ordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno due terzi dei Soci aventi diritto a parteciparvi;

ARTICOLO 8

- ASSEMBLEA - COMPETENZE -

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All' Assemblea ordinarie competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;
- b) la determinazione del contributo annuale minimo per i Soci collaboratori
- c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
- e) la nomina dei Soci benemeriti.
- f) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
- g) L'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- h) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- i) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 c.c.

All' Assemblea straordinaria competono:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui (vedi anche art.20)

ARTICOLO 9

- ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE -

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all' ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L' Assemblea è convocata entro il 28 febbraio di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto a parteciparvi (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ARTICOLO 10

- ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA -

L' Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente, in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ARTICOLO 11

- ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI -

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art.21 c.c.),

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e del Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro

ARTICOLO 12

- II PRESIDENTE -

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'AIPD Sezione di Napoli - Onlus di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Propone al Consiglio nuove iniziative per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, il reperimento fondi e l'attuazione del Programma annuale deliberato dall'Assemblea.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le sezioni e il Consiglio d'Amministrazione nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria sezione l'applicazione del Regolamento delle sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ARTICOLO 13

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci Ordinari.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della L.266/91).

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

ARTICOLO 14

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE -

il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'AIPD Sezione di Napoli - Onlus, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma o e-mail da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

E' consentito l'intervento nell'Assemblea del Consiglio a mezzo di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea del Consiglio si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 15

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI -

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza, dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell' apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 16

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE-

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'AIPD Sezione di Napoli - Onlus, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all' Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche, attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'AIPD Sezione di Napoli - Onlus.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera sull' accettazione di donazioni, eredità, lasciti, aventi per oggetto beni immobili, nonché sull' acquisto, la trasformazione e l'alienazione degli stessi.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all' Assemblea dei Soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dall' Art. 2 Legge 11/8/91, n. 266. " .

ARTICOLO 17

- BILANCI ED AMMINISTRAZIONE -

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all' Assemblea dei Soci entro il 28 febbraio, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell' anno finanziario successivo.

Ciascun Bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei Bilanci, l'espletamento dei Servizi di cassa, quest' ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

L' AIPD Sezione di Napoli - ONLUS non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 18
- COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE -

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci} nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 40 grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un biennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ARTICOLO 19
- COLLEGIO DEI REVISORI - COMPETENZA -

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento amministrativo-contabile;
- b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 20
- DISPOSIZIONI FINALI -

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto, si applicano le orme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro e sulle ONLUS.

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dall'art.10, comma 1 (lettera f), del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Napoli lì, 16 dicembre 2014